



SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO E DI
TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"BUY VENETO 2021"
20° WORKSHOP INTERNAZIONALE DEL TURISMO NEL VENETO

TRA

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata "*Regione*" con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, nato a, il .../.../....., il quale interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio, ai sensi della legge regionale n. 54/2012 e per dare esecuzione alla Delibera della Giunta Regionale n. del

E

La società **Veneto Innovazione S.p.A.**, in seguito denominata "*Società*", con sede a Mestre (Venezia), in Via Cà Marcello n. 67/D, codice fiscale C.F. 02568090274, rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentantenato a..... il .../.../.....

di seguito denominate anche "*Le Parti*"

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta regionale n. del è stato approvato il Progetto "Buy Veneto 2021" – 20° Workshop internazionale del Turismo nel Veneto (Venezia, 4/11 ottobre 2021);
- con il predetto provvedimento è stato approvato l' affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. dell'attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse per la realizzazione del Progetto "Buy Veneto 2021"

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La Società si impegna a svolgere l'incarico di supporto tecnico organizzativo e di tutte le attività connesse per la realizzazione del Progetto "Buy Veneto 2021", di seguito descritte:

1. organizzazione dell'evento *B2B Veneto For You* in modalità web marketing articolato su 5 giorni di incontri con appuntamenti prefissati tra gli operatori veneti e i buyers stranieri e italiani;
2. stipulazione dell'Accordo con Longarone Fiere per la realizzazione del Workshop *Buy Veneto Montagna*;
3. organizzazione di visite sul territorio relativamente al Workshop *Buy Veneto Montagna* (fase educational) anche con presentazione e degustazione dei prodotti tipici del Veneto;
4. organizzazione di tutte le attività comprese ai punti da 2.5) a 2.8) del Progetto Allegato A alla DGR n. del concordemente alle indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;



5. la realizzazione del Customer satisfaction, di cui al punto 2.9) del Progetto, Allegato A alla DGR n..... del per il rilievo del grado di soddisfazione dei partecipanti (sellers e buyers) al workshop che sarà effettuata tenuto conto dei dati raccolti e della elaborazione dei medesimi avvenuta per le precedenti edizioni;
6. individuazione di eventuali supporti professionali;
7. attività di coordinamento.

Le suddette attività che dovranno concludersi entro dicembre 2021, saranno dettagliate in un PIANO OPERATIVO con indicazione del riparto delle spese concordato con la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro 30 giorni dalla firma della presente Convenzione. Per la realizzazione delle predette attività, la Società - in accordo con la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione - secondo le specifiche competenze, predispone tutti gli atti necessari al buon esito di ogni singola iniziativa. La proprietà di relazioni, stime e ogni altro elaborato prodotto da Veneto Innovazione S.p.A. resterà in capo alla Regione del Veneto, che ne concede l'uso per soli fini statistici o di studio alla società Veneto Innovazione S.p.A.

La Società in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture (D.Lgs n. 50/2016), oltre a quanto disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni/servizi (pubblicato nel sito istituzionale della Società).

Articolo 2 - DURATA E COPERTURA SPESE

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021, termine che potrà essere prorogato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione previa richiesta motivata da parte della Società.

A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società è riconosciuto un importo totale massimo di € 500.000,00 (IVA compresa), determinato sulla base delle attività previste e sui costi sostenuti nelle passate edizioni, che sarà erogata secondo le seguenti modalità:

- 90% ad avvio delle attività previste in carico a Veneto Innovazione S.p.A. a seguito della stipulazione della presente Convenzione e approvazione del Piano Operativo di cui all'Articolo 1;
- 10% alla conclusione delle attività di cui all'Articolo 1, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo a Veneto Innovazione S.p.A.

Il pagamento dell'importo - sia in acconto che a saldo - avverrà a seguito della presentazione di regolare fattura elettronica; l'emissione della fattura a saldo dovrà avvenire conseguentemente alla certificazione da parte regionale della regolare prestazione dei servizi resi, certificazione che sarà prodotta su ricevimento e relativa istruttoria della relazione della Società attestante le attività svolte e la rendicontazione delle spese e delle entrate.

Eventuali richieste di servizi aggiuntivi non compresi nel piano operativo approvato dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione saranno economicamente quantificati e l'importo complessivo potrà essere rideterminato.

Le eventuali somme residue a disposizione potranno essere utilizzate, su indicazione della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per la realizzazione di quanto previsto al punto 5.1 dell'Allegato A alla D.G.R. n.del



Articolo 3 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLO

I servizi e le attività oggetto della presente Convenzione saranno svolti da Veneto Innovazione S.p.A. sotto la vigilanza della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verificano ritardi o inadempimenti.

La Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche in loco volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo a Veneto Innovazione S.p.A.

Articolo 4 - RECESSO E INADEMPIMENTI

La Regione del Veneto può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso. La Regione si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 5 – RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art.6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in tema di liceità del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

La Società s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

Articolo 6 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

E' fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nelle presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

Articolo 7 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e onere inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dal contratto.



La Società si impegna, in particolare, a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14/12/2010 "Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari", così come integrata dalla Deliberazione n. 258 del 05/03/2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

Articolo 8 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che la stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, con tutte le spese a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986.

Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.

Articolo 9 – ARBITRATO

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione della presente convenzione sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto di tre membri. Un membro dovrà essere nominato dalla Regione, uno dalla società e uno d'intesa fra le parti ovvero, in carenza di accordo, secondo le norme del C.P.C..

Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto ed emetterà la sua decisione ai sensi dell'art. 816 e seguenti del C.P.C..

Articolo 10 - NORMA DI RINVIO

La presente Convenzione è composta da n. 4 pagine e da n. 10 articoli. Per quanto non espressamente indicato dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della
Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione

Per Veneto Innovazione S.p.A.
L'Amministratore Unico e
Legale Rappresentante

